



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 09:45 in composizione monocratica:

**CUSANI FLAVIO**, Giudice monocratico

in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4747/2023 depositato il 05/12/2023

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8120 IMU 2018

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente:** accoglimento del ricorso

**Resistente:** rigetto del ricorso

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo all'IMU 2018 del Comune di Castel Volturno, notificatogli in data 11/5/2023, deducendo a motivi il difetto di motivazione e la non debenza dell'imposta per esenzione per abitazione principale. In particolare deduceva di aver ricevuto in donazione l'abitazione indicata in catasto urbano al foglio 47 part. lla 560 sub 17, con rogito notarile del 26/3/2018 godendo dei benefici fiscali prima casa, non essendo proprietario di alcun altro immobile e di aver richiesto ed ottenuto la residenza anagrafica in quella abitazione con decorrenza dal 27/3/2018.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Castel Volturno deduceva che dall'analisi dei consumi di acqua, energia elettrica e gas emergeva che in quella abitazione il residente non vi dimorava che saltuariamente, atteso che i consumi erano minimi rispetto alla media statistica.

All'esito dell'udienza, la Corte decideva il ricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Invero il ricorrente ha documentato di aver goduto dell'agevolazione fiscale prima casa al momento dell'acquisto dell'immobile e di avervi subito stabilito la sua residenza, come da certificazione prodotta in atti. Peraltro la registrazione e la trascrizione dell'acquisto immobiliare per donazione vale anche come denuncia/dichiarazione ai fini IMU.

Di contro l'ente impositore deduce solo dei consumi minimi presso l'abitazione, per cui ne desume che essa non funga da abitazione principale.

L'argomento è debole, atteso che una persona può benissimo stabilire la propria abitazione principale in un certo immobile, che nel caso in esame coincide con quella della residenza anagrafica, e avere consumi minimi, ad esempio perchè lavora fuori o perchè spesso si appoggia a propri familiari.

Non vi è dunque motivo per escludere che quella indicata sia l'unica abitazione del ricorrente e che quindi il ricorrente abbia diritto all'esenzione per abitazione principale, tanto più che il contribuente non risulta essere proprietario di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale.

Considerato che il contribuente non ha mai richiesto espressamente l'esenzione per abitazione principale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

## P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato
- 2) compensa le spese di giudizio.